

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968

(66^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani » (2575) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 783, 797, 800, 801, 802
ACTIS PERINETTI	792
ANTONIOZZI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	790, 794, 798, 801
BOLETTIERI	786, 795
CARELLI	786, 793
COMPAGNONI	793, 794, 797
GRIMALDI	789, 790, 798, 801
MASCIALE	794, 795, 802
MEDICI, relatore	784, 788, 790, 796, 797, 798, 801
MORETTI	788
SPIGAROLI	791, 792, 794
TORTORA	796
VERONESI	787, 792, 795

relli, Cataldo, Cipolla, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Grimaldi, Marullo, Masciale, Medici, Moretti, Murdaca, Murgia, Tiberi, Tortora e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bernardo e Rovere sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Spigaroli e Veronesi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani » (2575) (Approvato dalla Camera dei deputati)

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attagui, Bertola, Bolettieri, Canziani, Ca-

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori mon-

tani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M E D I C I, *relatore*. Onorevoli senatori, la legge fondamentale per la montagna del 25 luglio 1952, successivamente rinnovata, è recentemente scaduta. Il Governo, e per esso il Ministro dell'agricoltura, ha promosso la costituzione di una Commissione speciale, composta di docenti, tecnici, rappresentanti delle varie categorie interessate e funzionari del Ministero, con il compito di preparare un organico disegno di legge che, tenendo conto delle esperienze compiute e delle modificazioni intervenute nella struttura economica della montagna, potesse soddisfare pienamente le esigenze. Questa Commissione, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, e per esso dall'onorevole sottosegretario Antonozzi, ha portato a termine i suoi lavori ed ha comunicato le sue conclusioni; ma le circostanze nelle quali si svolge questa nostra ultima fatica parlamentare hanno chiaramente dimostrato l'impossibilità di poter portare a compimento nei due rami del Parlamento un eventuale disegno di legge. Da ciò l'opportunità dell'iniziativa di presentare un provvedimento di carattere quasi esclusivamente finanziario con lo scopo di realizzare un ponte — come oggi si usa dire — fra la vecchia legge e la nuova che dovrà essere presentata.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

L'articolo 1, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sotto indicati, autorizza la spesa complessiva di lire trenta miliardi, di cui lire sedici miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire quattordici miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:

a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (trattasi di mutui che vengono concessi da alcuni istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, all'uopo autorizzati e ai quali lo Stato anticipa per cia-

scun esercizio i fondi necessari; i mutui coprono l'80 per cento della spesa e sono rimborsabili in 30 anni mediante il pagamento annuo del 4 per cento, comprensivo degli interessi e della quota capitale; possono essere concessi a coltivatori diretti, nonché a piccoli e medi proprietari, a piccoli e medi allevatori, ad artigiani, singoli ed associati, operanti nei territori montani, purchè diretti all'impianto e allo sviluppo di aziende agricole, zootecniche e forestali e di aziende trasformatrici di materie prime prodotte nei territori montani, ed a miglione di carattere igienico e ricettivo delle abitazioni private, ai fini dello sviluppo del turismo, esclusi gli alberghi);

b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge (trattasi di contributi in conto capitale, nella misura variabile dal 35 per cento al 75 per cento, a seconda che trattasi di rimboschimenti volontari (75 per cento); di opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; di costruzione e di riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle; di costruzione e di riattamento di fabbricati o borgate rurali; di opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; eccetera (tutti nella misura del 50 per cento); di impianti di fertirrigazione e d'irrigazione a pioggia (60 per cento); di acquisto di fertilizzanti per le concimazioni di fondo, di sostanze idonee al miglioramento della struttura fisico-chimica del terreno, di bestiame selezionato e di sementi elette (tutti nella misura del 35 per cento);

c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge (trattasi dell'anticipazione dell'intera spesa per la redazione dei piani generali di bonifica montana e per la compilazione dei catasti delle ditte ricadenti nei comprensori di bonifica montana, nonché

della concessione di un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa, per la redazione dei piani economici dei beni silvo-pastorali dei Comuni ed altri enti, per ricerche d'acqua a scopo irriguo o potabile e per altri studi e ricerche occorrenti per la compilazione di piani e progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, ivi compresi i piani per il riordino della proprietà fondiaria);

d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e) f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (trattasi di opere per la bonificazione di laghi, stagni, paludi e terre paludose o comunque deficienti di scolo; di opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni montane; di opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse; di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso; della riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie; della costruzione di stazzi, con abbeveraggi e con ricoveri per il personale, ai fini del potenziamento degli allevamenti zootecnici semibradi in montagna);

e) lire 2.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991 (acquisto o requisizione di terreni nudi, cespugliati od anche parzialmente boscati, suscettibili di rimboschimento, da incorporare nel patrimonio che l'Azienda attualmente gestisce), nonchè all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360 (esproprio, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni montani, già destinati alla coltura agraria,

o nudi, o cespugliati, od anche parzialmente boscati, che da almeno un triennio risultino non più coltivati o normalmente utilizzati e che da soli o con altri già posseduti dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possano costituire complessi di estensione sufficiente a formare unità tecnico-amministrative autonome. I terreni espropriati devono essere destinati al rimboschimento o alla formazione di prati o pascoli);

f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettera a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (rimboschimenti, ricostituzione di boschi deteriorati, correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, rinsaldamento delle relative pendici anche mediante la creazione di prati o pascoli alberati, sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, consolidamento delle dune e piantagioni di alberi frangivento, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno);

g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge (in analogia e in proporzione di quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910 — Piano verde numero 2 —).

L'articolo 2 pone a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21, primo comma, e dall'articolo 24, primo comma, lettere a), b) e c) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica montana di competenza statale le aliquote a carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

Con questo articolo si è inteso estendere alle opere pubbliche di bonifica montana eseguibili ai sensi della presente legge, la maggiore misura del concorso finanziario dello Stato per le stesse opere, di cui agli articoli

21 e 24 del Piano verde n. 2, e ciò per ovvi motivi di uniformità.

L'articolo 3 prevede che le disposizioni del presente disegno di legge siano applicate anche alle regioni a statuto speciale, cui il Ministro dell'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti ed enti d'interesse forestale istituiti a norma delle leggi regionali.

Trattasi di un provvedimento già emanato con il Piano verde n. 2 e che si è voluto estendere anche alla legge in esame.

L'articolo estende al territorio della Calabria situato al di sopra dei 300 metri di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana a termini dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, tutte le provvidenze previste dalla legislazione a favore dei territori montani.

Con tale norma si è voluto sottolineare il carattere aggiuntivo e non surrogatorio o sostitutivo della legge speciale per la Calabria onde far beneficiare il territorio di questa regione, situato al di sopra dei metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana, anche dei fondi stanziati, per le relative opere pubbliche di competenza statale, dal Piano verde n. 2, dalla legge 27 luglio 1967, n. 632 (legge-ponte per la difesa del suolo) e dal presente disegno di legge.

L'articolo 4, ripartisce l'onere complessivo di 30 miliardi in ragione di 16 miliardi e di 14 miliardi, rispettivamente, negli anni finanziari 1967 e 1968 e contempla il modo per coprire la relativa spesa. Esso è stato approvato dalla Camera nel testo integrale del disegno di legge governativo.

Questo, in sostanza, è il provvedimento che raccomando all'approvazione della Commissione, soprattutto perchè si tratta di andare incontro alle esigenze delle popolazioni montane il cui numero — come è ben noto — si fa sempre più esiguo. In un territorio come quello italiano, nel quale il 40 per cento della superficie è coperto da montagne ed un altro 40 per cento da colline, la percentuale della popolazione che ancora risiede in montagna è estremamente modesta e molto inferiore, comunque, al rap-

porto che sarebbe ipotizzabile tra superficie e popolazione. Oggi non si può esprimere un giudizio complessivo perchè la documentazione relativa non appare del tutto esauriente; ma se consideriamo l'Emilia, che ha una popolazione di circa 3 milioni e mezzo di abitanti, possiamo constatare che meno del 10 per cento vive in montagna.

Ora, se le popolazioni abbandonano le montagne, è evidente che non lo fanno in omaggio a determinate vocazioni o indirizzi, ma lo fanno essenzialmente perchè le loro condizioni di vita sono profondamente diverse da quelle esistenti nelle pianure.

Il provvedimento in discussione, ripeto, rappresenta soltanto un piccolo e modesto contributo alla soluzione dei numerosi problemi esistenti, ma noi ci auguriamo sinceramente che il Governo presenti presto il nuovo disegno di legge di carattere più ampio affinché il nuovo Parlamento lo possa rapidamente prendere in esame ed approvare.

BOLETTIERI. Desidero informare la Commissione che la Giunta per il Mezzogiorno ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione.

CARELLI. La chiara esposizione del senatore Medici ci ha già messo in condizione di comprendere la necessità di approvare sollecitamente questo provvedimento ponte, necessità sulla quale io concordo. Non ho nulla da obiettare, quindi, su quanto è stato detto. Desidero però rivolgere una raccomandazione all'onorevole Sottosegretario.

Dall'articolo 1 del disegno di legge in discussione risulta che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali avrà a disposizione una certa somma per l'ampliamento ed il miglioramento del demanio forestale nell'interesse della difesa della montagna e del suolo in generale, quindi per l'acquisto di terreni boschivi e via di seguito. Ora la preghiera che vorrei rivolgere all'onorevole Antonozzi è diretta ad evitare che l'Amministrazione acquisti terreni ormai boscati, perchè ciò costituirebbe una perdita di denaro ed una deviazione. Non dico che non si debbano assistere anche le zone boscate, ma quello che soprattutto è importante è l'acquisto di ter-

reni deteriorati bisognosi di miglioramenti; solo in questo senso possiamo giustificare l'intervento dello Stato in un settore così importante. A mio avviso, e con questo concludo, anche l'intervento e l'interpretazione del provvedimento in questione dovrebbe essere tale da favorire la ripresa economica nei territori montani.

Il senatore Medici ha fatto rilevare che la montagna si sta spopolando, e questo evidentemente perchè l'uomo non si trova più a suo agio in queste zone. Dobbiamo fare in modo, pertanto, di potenziare o di favorire la formazione di aziende agro-silvo-pastorali, silvo-pastorali ed agro-pastorali; soltanto in questo modo potremo trattenere le popolazioni nelle zone montane consentendo, oltre il raggiungimento della sicurezza desiderata, anche uno sviluppo economico che potrebbe rappresentare un aiuto considerevole nel quadro economico generale.

Per questa ragione, onorevole Sottosegretario, presento il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 2575, concernente l'autorizzazione di spesa per l'attuazione di provvidenze in favore dei territori montani, considerate le pressanti esigenze dell'economia delle nostre zone montane;

invita il Governo a tenere in particolare evidenza, nell'elaborazione definitiva del disegno di legge a favore dei territori indicati, la necessità di favorire la formazione di aziende silvo-pastorali, agro-pastorali ed agro-silvo-pastorali ».

Soltanto in questo modo potremo assicurare quella ripresa economica che tutti auspichiamo.

VERONESI. Onorevoli colleghi, pur dichiarando sin da ora il nostro voto favorevole al disegno di legge, desidero esternare alcuni motivi di rammarico.

In primo luogo, rilevo che quello che si è voluto definire un disegno di legge-ponte è stato presentato quando già era troppo tardi: quando, cioè, già erano scadute le dispo-

sizioni di cui alla nota legge 25 luglio 1952, numero 991, e successive integrazioni e modificazioni. In secondo luogo, debbo ricordare che noi di parte liberale avevamo, in data 15 giugno 1967, presentato un provvedimento, il disegno di legge n. 2280 del Senato, recante la proroga delle agevolazioni fiscali e previdenziali prevista dalla suddetta legge n. 991 in favore dei territori montani; provvedimento che aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro — la quale, in data 18 settembre 1967, aveva dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza — e che, a nostro avviso, sarebbe stato quanto mai opportuno prendere tempestivamente in considerazione così da poterlo vagliare contemporaneamente al presente disegno di legge. È vero che le agevolazioni in questione non sono di particolare importanza, ma avrebbero comunque avuto il loro significato.

Dobbiamo inoltre rilevare come, considerando quelle che sono le regioni interessate al disegno di legge, si tratti di concedere poco più di un miliardo per regione all'anno. Ora, poichè è prevedibile che la nuova legge generale per la montagna non sarà emanata — come abbiamo appreso anche dal relatore — prima del 1969, nei prossimi due anni, che saranno tra l'altro piuttosto critici per tutte le ragioni che sono già state indicate, le somme a disposizione appaiono più che modeste. Oltretutto, le opere cui si riferisce il disegno di legge sono opere pubbliche, costituenti già un obbligo per lo Stato, e non si possono quindi considerare come un intervento diretto del medesimo a favore degli interessati.

Vorrei poi cogliere l'occasione per richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo su una questione, a mio avviso, essenziale. Alcuni territori montani hanno, com'è noto, una vocazione turistica; e noi abbiamo potuto constatare come, quando tale vocazione esiste in partenza, essa dia luogo a vere e proprie esplosioni di benessere, con tutte le favorevoli ripercussioni che è facile immaginare. D'altro canto, rispetto ai cosiddetti territori più fortunati — il cui numero è alquanto ristretto — ne esiste una considerevole quantità, con partico-

lare riferimento all'Appennino, in ben altre condizioni. Per la verità si era tentato di migliorare la loro situazione anche attraverso il secondo Piano verde, mediante le norme relative alle aziende agro-silvo-pastorali; purtroppo, però, alla Camera gli interventi da noi previsti sono stati ampiamente ridotti, anche se successivamente lo stesso Governo ha sottolineato l'opportunità delle aziende stesse.

Io mi sono interessato a tali aziende per un mio *hobby* particolare, e sono giunto alla conclusione che esse, sia che appartengano a privati, sia che appartengano ad enti pubblici in genere, non riescono assolutamente a far quadrare il bilancio; ragione per cui coloro che vi sono impiegati non possono certo trovarsi nelle condizioni sociali ed economiche cui oggi ogni lavoratore aspira e che possono in parte considerarsi realizzate nei territori di pianura. La mia convinzione, quindi, è che tali aziende debbano oggi cercare di rendersi autosufficienti; in caso contrario dovrebbero fruire di un particolare intervento dello Stato, ma noi sappiamo quanto questo sia difficile, anzitutto per la carenza dei finanziamenti, e poi per il fatto che — almeno a nostro avviso — quella dei contributi statali è una strada che può essere seguita per poco tempo.

Sarebbe allora opportuno trovare una utilizzazione, per così dire, commerciale dei terreni a vocazione silvo-pastorale, consentendo, in deroga alle norme contenute nella legge sull'esercizio della caccia, una razionale valorizzazione venatoria dei terreni stessi, e creando nello stesso tempo anche una certa tutela boschiva. A tale scopo presento, assieme al collega Cataldo, il seguente ordine del giorno:

« L'8^a Commissione permanente del Senato invita il Governo ad approfondire gli studi sull'aiuto che potrebbe derivare alla depressa economia dei territori montani, con particolare riferimento alle zone prive di vocazione turistica o con semplice vocazione silvo-pastorale, da una razionale valorizzazione venatoria dei terreni ».

Concludendo, prego l'onorevole rappresentante del Governo e la Commissione di voler approfondire la mia proposta.

M O R E T T I . Durante la discussione sul bilancio ebbi occasione di richiamare i colleghi sul grave problema della montagna; problema non solo economico ma anche politico, in quanto investe una larga parte del Paese. I comuni montani sono infatti circa 4.000; e bisogna dire che i loro abitanti sono ancora, malgrado il massiccio isolamento in cui vivono, aggrappati alla montagna, per tradizione, per amore, per attaccamento a quelle piccole proprietà costruite dai loro padri. Ora le condizioni in cui si trovano tali comuni pesa, tra l'altro, anche sulla vita economica del Paese — come ha detto il senatore Medici, la superficie montana rappresentando un quarto della superficie agraria del Paese — il che non va certo sottovalutato. Ed io, che conosco abbastanza la zona dell'Appennino toscano, posso dire che si tratta di condizioni spesso drammatiche, per il cui miglioramento poco hanno valso, bisogna dirlo con tutta franchezza e con tutta chiarezza, i provvedimenti finora adottati in favore della montagna. Quello montano è uno dei settori più arretrati, più degradati, dove il reddito, se non è diminuito ancora, certo non è aumentato; ed io debbo dare atto ai colleghi che, ogni qual volta si è parlato, sia in Commissione che in Aula, dei problemi della nostra agricoltura, esaminando settore per settore, si è sempre sostenuta da ogni parte la necessità di eliminare gli squilibri incompatibili con uno sviluppo armonico di tutta la società italiana, esistenti tra montagna e pianura, tra montagna e città.

Se oggi, malgrado l'attaccamento di cui parlavo poc'anzi, le popolazioni montane sono costrette ad abbandonare le loro terre, il motivo è sempre uno: il desiderio di poter vivere meglio.

M E D I C I , *relatore*. Vorrei, a questo punto, risponderle sinteticamente che, anche a voler considerare la situazione migliorata dopo l'emanazione della prima legge per la montagna, il dislivello rimane sempre tale da costituire una forte spinta all'esodo.

M O R E T T I . Ricordo che, durante la discussione svoltasi in Aula in merito ai patti agrari, avevo raccolto numerosi ed in-

teressanti dati anche per quanto riguardava le strade, le abitazioni e l'istruzione in montagna, rilevando come fosse veramente triste e desolante dover constatare quanti bambini fossero costretti a rinunciare ad ogni più elementare forma di istruzione per la lontananza delle loro abitazioni dalle scuole e per la pericolosità delle strade; senza parlare, poi, dello stato di quelle abitazioni, prive di qualsiasi accessorio moderno.

Oggi la situazione è sempre la stessa, nonostante le promesse di provvedimenti adeguati. Questa è la mia opinione.

Bisogna poi tener presente che le alluvioni, le quali hanno devastato città e pianure, sono dovute in parte anche all'abbandono da parte dell'uomo di migliaia di ettari di terreno in montagna; ciò ha portato come conseguenza la morte di molte persone, nonché la distruzione di ingenti ricchezze anche nel campo dell'agricoltura oltre che in altri settori della vita produttiva.

Un'altra osservazione che desidero fare si riferisce all'impegno che il Governo si era assunto circa la presentazione di un provvedimento più organico della nota legge n. 991, e l'apposita Commissione cui ha fatto cenno il senatore Medici aveva proprio il compito di preparare un'analisi aggiornata della nuova situazione venutasi a creare nei territori montani che consentisse di presentare un disegno di legge per venire incontro alle nuove esigenze.

Desidero, inoltre, ricordare che il nostro Gruppo aveva presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, il quale, anche se non risolveva i numerosi problemi relativi alle zone montane, certamente veniva incontro a molte delle esigenze attualmente esistenti; esso però non è stato tenuto in alcuna considerazione da parte del Governo.

La realtà, comunque, è che per i territori montani occorre una legge organica per poter valorizzare le ingenti ricchezze in essi esistenti perchè non è vero che soltanto nella pianura si può trasformare e industrializzare la nostra agricoltura; ciò può anche avvenire nelle zone montane. È necessario però, migliorare il nostro patrimonio zootecnico, i pascoli, difendere i suoli, imbrigliare le

acque, rimboschire quei terreni che non sono più sfruttabili secondo i criteri di una agricoltura moderna. La montagna, inoltre, ha bisogno anche di strade, di abitazioni, di scuole, di impianti di industrializzazione dei prodotti, e via di seguito. Soltanto facendo tutte queste cose essa ha buone possibilità di poter rinascere e dare un grande contributo alla nostra economia.

Ora non solo il disegno di legge in discussione giunge all'esame del Parlamento con molto ritardo, poichè la legge n. 991 è scaduta il 30 giugno 1967, ma i finanziamenti in esso previsti sono veramente esigui: 30 miliardi, ripartiti in due esercizi, per provvedere a tutte le necessità esistenti in questo campo mi sembrano proprio pochi. Ritengo che un provvedimento così parziale, che non consente di risolvere tutti i problemi esistenti, non possa portare alcun giovamento; esso, a mio avviso, ha un carattere puramente strumentale: nell'imminenza delle elezioni politiche si è voluto presentare questo disegno di legge soltanto per tamponare una situazione, dal momento che non costituisce un reale contributo per il miglioramento della situazione esistente in queste zone, situazione che va sempre più peggiorando.

G R I M A L D I . Signor Presidente, dichiaro subito che voterò a favore di questo provvedimento che attendevamo da tempo: noi stessi l'abbiamo sollecitato, denunciando il ritardo con cui è stato presentato.

Desidero, però, chiedere un chiarimento: dall'articolo 1 risulta che sono stati stanziati 16 miliardi per l'esercizio 1967, che è già trascorso. Ora, se questa somma costituisce il corrispettivo di impegni assunti in relazione ad una legge già scaduta, l'averla stanziata ha un significato; se essa invece deve costituire, diciamo così, semplicemente il pilone di un ponte inesistente, ritengo che sarebbe più opportuno trasferirla nell'esercizio 1968, in modo da avere i 30 miliardi disponibili in tale esercizio. Se poi la mia obiezione è priva di fondamento in quanto nel 1967 gli impegni sono stati assunti, pur mancando una legge, è ovvio che essa cade.

Per quanto concerne l'articolo 3 del provvedimento in discussione, il richiamo all'ar-

articolo 3 della legge 25 novembre 1955, numero 1177, mi offre lo spunto per rivolgere al rappresentante del Governo una viva raccomandazione.

L'articolo 3 della legge sulla Calabria recita: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al disopra di metri 300 di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana, e il territorio situato al di sotto di questo limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ». Quindi, senza ulteriori procedure, *de iure*, il territorio della Calabria che si trova nelle previste condizioni è classificato comprensorio di bonifica montana. La legge relativa ai territori montani, invece, prevede una lunga procedura ai fini di ottenere la dichiarazione di comprensorio di bonifica montana creandosi così una discriminazione fra una zona montana e le altre.

Questo naturalmente comporta notevoli inconvenienti e un esempio può essere dato dalla situazione della Sicilia. Come gli onorevoli colleghi ben sanno, la parte centrale di quest'isola è costituita interamente da zone montane. Ora, mentre una parte della provincia di Enna ha avuto la fortuna di essere dichiarata comprensorio di bonifica montana, per cui ha potuto beneficiare di tutte le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della nota legge n. 991, l'altra parte invece, pur essendo stata dichiarata zona montana con identiche caratteristiche, non ha potuto rientrare nel comprensorio di bonifica montana e quindi è rimasta esclusa dalle provvidenze che la citata legge ha accordato alle zone montane ricadenti in comprensorio di bonifica.

La differenza è notevole perchè per il comprensorio di bonifica montana la legge stabilisce che lo Stato deve intervenire e che può obbligare all'esecuzione di opere secondo un piano già elaborato ed approvato; mentre, laddove manca tale dichiarazione, il cittadino deve provvedere autonomamente. Inoltre, i contributi previsti per le zone dichiarate comprensorio di bonifica montana sono più elevati degli altri perchè nel primo caso lo Stato ha previsto interventi massicci.

Ritengo, pertanto, che questo problema debba essere affrontato e risolto, in quanto mi sembra che l'esempio da me illustrato chiaramente indichi la disparità di situazioni esistenti fra analoghe zone montane.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le ricordo che la prima parte dell'articolo 3 del provvedimento in discussione innova rispetto al testo precedente proprio per tenere conto di alcune esigenze delle regioni a statuto speciale, ivi compresa la Sicilia.

GRIMALDI. Personalmente ritengo che si debba seguire un concetto unitario. Se potessimo fare in modo che la dichiarazione di zona montana implicasse di per sè, come per la Calabria, la inclusione in comprensorio di bonifica montana, avremmo risolto questo annoso problema.

Dal 1952 — e questo posso documentarlo — nella mia provincia ci battiamo in seno agli ispettorati forestali agrari ai quali abbiamo dato studi fatti da tecnici al fine di ottenere la dichiarazione di comprensorio di bonifica montana dei sei comuni già dichiarati montani, ma non siamo ancora riusciti nel nostro intento.

MEDICI, *relatore*. Sarei molto lieto di avere questa documentazione perchè, a quanto ci risulta, sono stati dichiarati territori montani molti comuni anche situati al di sotto dell'altitudine da lei indicata. Ora, se in Sicilia vi è qualche eccezione, sarebbe opportuno renderla nota affinchè il Governo possa rapidamente provvedere. Tuttavia, la critica che abitualmente viene mossa è esattamente opposta, si disapprova cioè che il riconoscimento di territorio montano sia così esteso da rendere estremamente modesta la misura dello stanziamento dovendosi ripartire su un territorio troppo vasto.

GRIMALDI. Forse non sono stato molto chiaro. Non è che manchi la dichiarazione di zona montana per quei comuni che hanno i requisiti previsti dalla legge; manca la dichiarazione di comprensorio di bonifica montana. La inclusione cioè nei comprensori di bonifica montana, come ho già

detto, dal 1952 ad oggi non siamo ancora riusciti ad ottenerla nei casi che ho specificato.

A mio avviso, quindi, bisognerebbe — così come molto opportunamente è stato fatto per la Calabria — fare in modo che, non appena una zona viene dichiarata montana, automaticamente possa far parte di diritto di un comprensorio di bonifica montana, onde evitare le disparità di trattamento da me illustrate.

Ora, dal momento che il problema esiste e dal momento che è allo studio un provvedimento di carattere più organico, vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di tenere presente quanto da me detto e possibilmente di tradurre in proposta concreta la mia raccomandazione.

S P I G A R O L I. Desidero innanzitutto esprimere il mio compiacimento e la mia soddisfazione per la presentazione da parte del Governo di questo provvedimento molto atteso, anche se in effetti non è passato molto tempo fra la precedente legge per la montagna, scaduta il 30 giugno 1967, e la presentazione del disegno di legge in discussione. In quest'arco di tempo, fra l'altro, vi è stata l'approvazione di altri tre importanti provvedimenti che riguardano l'agricoltura in generale, ma anche la montagna; anzi la legge sulle aree depresse praticamente ha devoluto gli stanziamenti del primo anno unicamente a favore delle zone montane. Essendo giunte, quindi, nel frattempo ai territori montani altre provvidenze di grande rilievo, ritengo che se contemporaneamente fosse stato varato anche questo provvedimento, gli organi tecnici ed amministrativi, centrali e periferici, che hanno il compito di provvedere all'attuazione pratica dei provvedimenti si sarebbero forse trovati in difficoltà per renderli operanti.

Ciò detto, ritengo che si debba senz'altro approvare il disegno di legge così come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Dirò che questo squilibrio si può rilevare un certo squilibrio che si è creato all'interno del provvedimento stesso nella distribuzione dei fondi che esso stanziava in relazione alle opere previste dalla legge n. 991

per venire incontro alle esigenze più impellenti dei territori montani. Per essere più chiaro dirò che questo squilibrio può rilevarsi soprattutto negli stanziamenti previsti al punto *b)* e al punto *d)* dell'articolo 1. Al punto *b)* è previsto uno stanziamento di lire 12 miliardi e 800 milioni, per due anni, per la concessione di contributi concernenti le opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della legge n. 991 e al punto *d)* è previsto uno stanziamento di 7 miliardi di lire, per due anni, per l'esecuzione delle opere relative ai punti *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che sono stati poi richiamati dall'articolo 19 della legge n. 991, concernenti opere di carattere infrastrutturale, cioè opere che lo Stato si è impegnato a realizzare a favore dei territori montani per creare quelle condizioni di carattere generale che consentano alle attività delle comunità montane e alle aziende di queste zone uno sviluppo particolare, consentendo non soltanto di sfruttare completamente le proprie risorse, ma anche di avere un tenore di vita ed alcuni servizi essenziali che sono ormai comuni a tutte le altre zone del nostro Paese.

A mio parere, in analogia con quanto disposto dalla legge n. 991, in base alla quale era previsto uno stanziamento di circa due miliardi per le opere di miglioramento fondiario ed uno stanziamento della stessa entità era previsto per le opere di carattere infrastrutturale, anche in questo provvedimento si sarebbe dovuto prevedere uno stanziamento uguale per i due tipi di opere. Qualcuno mi potrebbe obiettare che vi è una lettera *f)* la quale prevede lo stanziamento di tre miliardi per altre opere di miglioramento che prima erano compresi fra quelli attualmente previsti alla lettera *d)*. Però posso sempre replicare che sommando 7 miliardi e 3 miliardi raggiungiamo la cifra di 10 miliardi, che è decisamente inferiore ai 12 miliardi e 800 milioni previsti alla lettera *b)*.

Questo, comunque, non costituisce motivo per chiedere una modifica del provvedimento attraverso un emendamento formale, anche se ciò costituisce per me motivo di notevole rammarico perchè i territori

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

66ª SEDUTA (10 gennaio 1968)

montani attualmente hanno bisogno prima di ogni altra cosa di opere di carattere infrastrutturale — strade, acquedotti, allacciamenti per l'energia elettrica, telefoni, eccetera —. A volte, infatti, ci troviamo di fronte a situazioni veramente assurde, cioè ci troviamo di fronte a poveri montanari che fanno del tutto per migliorare i propri fondi attraverso una maggiore meccanizzazione, acquistando macchine che consentono di lavorare meglio i loro terreni, ma che non dispongono di strade che consentono il passaggio delle macchine acquistate, ed in particolare dei trattori.

VERONESI. Vi sono anche strade non praticabili perchè sono state abbandonate.

SPIGAROLI. Le posso anche dire che vi sono diverse scuole, costruite qualche tempo fa in virtù delle prime leggi sull'edilizia scolastica, che attualmente sono abbandonate; questo però perchè non si prevedeva un esodo così imponente quale quello che si è verificato in questi ultimi tempi.

Tutti questi, comunque, sono fatti che vanno tenuti presenti per una saggia ed oculata distribuzione dei mezzi di cui disponiamo, non certo per negare la necessità di opere del genere. E per raggiungere le finalità di cui parlavo è necessario creare per le popolazioni montane queste importanti infrastrutture, soprattutto tenendo conto delle zone più abbandonate e depresse, anche perchè bisogna ammettere che il Piano verde numero 2 prevede ben poca cosa: c'è l'articolo 17 che stanziava dei fondi per la costruzione di strade e di acquedotti ma in misura quanto mai esigua. All'Emilia e alla Romagna, ad esempio, in virtù del predetto articolo 17 sono stati assegnati 200 milioni per la realizzazione di opere stradali e di acquedotti per il primo triennio; alla mia provincia sempre per lo stesso periodo sono stati assegnati 16 milioni. Credo che queste cifre si illustrino da sè. Anche per quanto riguarda l'elettrificazione rurale sappiamo che il Piano verde numero 2, pur disponendo di notevoli finanziamenti, può mettere a di-

sposizione in questo triennio mezzi molto limitati; praticamente sarà possibile soddisfare soltanto le richieste fatte mentre era in vigore il Piano verde n. 1.

Pertanto, concludendo, mi permetto di presentare un ordine del giorno del seguente tenore:

« L'8ª Commissione del Senato,

invita il Governo a voler assegnare, in sede di distribuzione dei fondi stanziati dall'articolo 1 lettera d) del disegno di legge n. 2575, una parte prevalente alle opere di cui alle lettere d) e g) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

ACTIS PERINETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, il senatore Tortora mi ricordava poco fa la mia qualità, in pace ed in guerra, di montanaro, invitandomi esplicitamente ad intervenire sull'argomento attualmente in discussione. Poichè mi rendo perfettamente conto della necessità di non ritardare l'iter del presente disegno di legge e di passare quindi ad altri lavori, mi limiterò ad esprimere a nome delle popolazioni montane, tra le quali vivo e che amo quindi anche per una questione di abitudine, una parola commossa di riconoscenza per quanto, sia pure in forme diverse, è stato detto a proposito del problema che ci sta occupando, dal Presidente, dal Sottosegretario di Stato, nonchè da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito ed in particolare dall'onorevole relatore: dalle loro parole traspare infatti l'amore che si porta alle terre montane e l'interesse che esiste per tutto ciò che è per esse vitale.

Non posso fare a meno però di cogliere l'occasione per rivolgere all'onorevole Sottosegretario di Stato un quesito in ordine all'interesse che il Governo ha manifestato nei confronti del rimboschimento, sulla cui necessità è inutile a mio avviso intrattenersi perchè il discorso ci porterebbe troppo lontano. Vorrei cioè sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se sono previste agevolazioni fiscali — ciò che sarebbe estremamente utile — anche per i Comuni e le Province, onde collaborino a quest'opera

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

66ª SEDUTA (10 gennaio 1968)

veramente fondamentale per il risanamento della montagna. Ritengo infatti che lo Stato troverebbe in essi, più a contatto con le effettive esigenze delle zone montane, dei collaboratori efficaci e preziosi. Al riguardo posso dire che nella provincia di Torino il problema è veramente sentito e che lo stesso Consiglio provinciale, per infiniti motivi sui quali non è il caso adesso che mi soffermi, auspica senz'altro l'ampliamento del demanio provinciale forestale.

COMPAGNONI. Nel prendere la parola per integrare le considerazioni poco anzi svolte dal senatore Moretti colgo l'occasione per preannunciare fin d'ora, in sede di discussione generale, quale sarà l'atteggiamento del nostro Gruppo in ordine al disegno di legge in esame. In particolare sento il bisogno di intervenire nel dibattito perchè ritengo ingiustificata l'euforia espressa da taluni circa questo provvedimento, nonchè la soddisfazione manifestata da alcuni colleghi della maggioranza governativa in relazione all'amore nei confronti delle popolazioni montane e all'interesse per i problemi della montagna che il Governo avrebbe dimostrato attraverso lo stanziamento dell'esigua somma di 30 miliardi per ben due esercizi finanziari. Mi pare in altre parole che qui sia veramente il caso di dire che la montagna ha partorito il topolino: di fronte infatti alla vastità dei problemi della montagna — e gli onorevoli colleghi sanno meglio di me quante siano le montagne in Italia! — è evidente che il riparto di 30 miliardi per due esercizi è assolutamente irrisorio!

CARELLI. È necessario tenere presente che si tratta di un periodo di tempo molto limitato, tanto più che i due esercizi si riducono praticamente ad uno trovandoci già nel 1968!

COMPAGNONI. Sono del parere, al contrario, che due anni rappresentino un periodo oltremodo lungo. Noi peraltro procediamo con un ritmo che forse poteva essere concepibile venti anni fa: pertanto, oggi, perdere in tal modo due esercizi significa, diciamo così bruciare delle tappe che non sarà più possibile recuperare!

Ora, che cosa è accaduto nel corso di questi ultimi anni? Abbiamo assistito a varie Feste della montagna e possiamo dire che mai è stata tralasciata l'occasione da parte dei responsabili della politica governativa e in specie da parte del Ministro dell'agricoltura per fare dichiarazioni e per assumere impegni più o meno solenni a questo riguardo: lo stesso Presidente del Consiglio ha avuto modo recentemente di occuparsi della questione garantendo che il Governo avrebbe fatto quanto era nelle sue possibilità per assicurare uno sviluppo programmatico ed equilibrato della montagna.

Ed io voglio ricordare a me stesso che quando si parla della situazione dei territori montani ci si trova di fronte alla necessità di un intervento adeguato non soltanto ai fini del miglioramento della situazione stessa dal punto di vista agricolo, ma anche ai fini della soluzione di altri gravi problemi relativi alle strutture civili, all'artigianato, al turismo, alla difesa del suolo e così via.

Ora, per quanto si riferisce in particolare all'articolo 1 del disegno di legge, mi domando come è possibile pensare che i 7 miliardi previsti alla lettera d) possano essere sufficienti per l'esecuzione di tutte le opere ivi elencate: si tratta infatti di una serie tale di lavori che farebbe pensare ad uno stanziamento non di 7 miliardi, ma addirittura di 70 miliardi! Di conseguenza i vari ordini del giorno predisposti dai senatori Carelli, Veronesi, Grimaldi e Spigaroli al fine di incrementare lo stanziamento in una direzione piuttosto che in un'altra mi richiamano alla mente quella coperta che, dovendo coprire più persone che dormono nello stesso letto, viene tirata da una parte e dall'altra senza riuscire a riscaldare veramente nessuno.

Una prima critica, pertanto, appunto tenendo presente che il disegno di legge in titolo rappresenta un provvedimento ponte, deve essere rivolta nei confronti del Governo per il fatto che, nonostante quella Commissione di studio, presieduta dal sottosegretario Antonozzi, di cui si è parlato, abbia terminato i suoi lavori già dal febbraio 1967, quattro mesi prima cioè della scadenza della legge di proroga della cosiddetta

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

66ª SEDUTA (10 gennaio 1968)

legge della montagna, il Governo stesso non ha provveduto a predisporre in questo lasso di tempo (che se vi fosse stata la volontà politica di farlo sarebbe stato indubbiamente sufficiente) un provvedimento organico e definitivo.

La seconda critica che intendo fare è poi la seguente. Se è vero che ci troviamo di fronte ad un provvedimento ponte, è anche vero che esso è indicativo — per la somma irrisoria di 15 miliardi di media per ogni esercizio che viene stanziata — di una visione arretrata e superata che il Governo ha rispetto alla vastità del problema della montagna.

SPIGAROLI La media precedente era di 7 miliardi all'anno.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Quel minimo è stato spesso superato, per cui la media annuale di spesa per le leggi sulla montagna ha raggiunto i 14 miliardi. Ora, sia pure soltanto con un provvedimento ponte, essa viene ulteriormente aumentata di circa il 50 per cento.

COMPAGNONI. Questo aumento va però riferito agli stanziamenti previsti nel 1952! La realtà attuale peraltro dimostra non solo che non si è progredito, ma addirittura che si sono perdute posizioni in quanto gli stanziamenti sono stati talmente insignificanti da non consentire di far fronte neppure alle esigenze più elementari delle zone montane.

Appare evidente, quindi, come la visione del Governo sia — ripeto — limitata ed arretrata rispetto alla vastità del problema. A questo proposito desidero perciò richiamare l'attenzione dell'onorevole rappresentante del Governo perchè nell'elaborare un progetto di riforma della vigente legislazione relativa ai territori montani si tenga conto che per affrontare e portare a definitiva soluzione il problema della montagna non è sufficiente stanziare 15 o anche 30 miliardi all'anno, ma è necessario entrare nell'ordine di idee di alcune centinaia di miliardi per esercizio. Solo in questo modo sarà possi-

bile far sì che la collettività nazionale riservi alla montagna quello sforzo di contributi e di investimenti di cui la montagna stessa ha bisogno affinché essa non rappresenti più un peso morto per l'economia italiana, ma contribuisca a quel suo sviluppo organico, armonico ed equilibrato, di cui a parole si riconosce la necessità, ma che in pratica non è mai possibile realizzare per l'insufficienza dei mezzi a disposizione.

MASCIALE. Nel preannunciare la astensione della mia parte politica, desidero rilevare come il senatore Medici — del quale peraltro ho imparato ad apprezzare le grandi capacità sia come Ministro dell'agricoltura sia come relatore su numerosi provvedimenti — già in sede di esame del Piano di sviluppo economico ebbe modo di mettere in rilievo alcune carenze del Governo. Anzi, se non erro, proprio in quella circostanza il Ministro della programmazione economica e del bilancio onorevole Pieraccini, interrompendo un collega della opposizione, ebbe ad affermare, in merito appunto alla questione della montagna, che il Governo assumeva l'impegno che tutto sarebbe stato programmato assicurando nel contempo il Senato che prima della fine della legislatura sarebbe stato presentato al riguardo un provvedimento organico.

Ora, onorevoli colleghi, si è in precedenza parlato di fuga dei montanari dalla montagna, ma in questo caso mi pare che si dovrebbe parlare di fuga permanente del Governo di fronte agli impegni che assume!

Il più delle volte — me lo consenta l'onorevole Sottosegretario di Stato — si assiste ad una ingiustificata euforia della maggioranza per quanto il Governo va attuando — lo ha rilevato poc'anzi anche il senatore Compagnoni —, euforia peraltro che si manifestò anche in occasione dell'esame dei provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni. Anche in quella circostanza infatti venne assunto da parte del Governo l'impegno solenne — e non solo di fronte ai parlamentari, ma di fronte al Paese tutto — che i mali di quelle zone sarebbero stati curati definitivamente: ma purtroppo la realtà è a tutti nota!

Vi è peraltro da rilevare che quando in sede di esame dei disegni di legge a favore della Calabria — esame che si sta svolgendo in questi giorni nelle Commissioni congiunte lavori pubblici ed agricoltura — fu sommessamente suggerito da parte del senatore Spezzano di accettare un provvedimento ponte, tutti i rappresentanti dei Gruppi della maggioranza si scandalizzarono scagliandosi contro quella proposta e sostenendo che in tal modo si sarebbe sabotato il raggiungimento di una soluzione del problema che richiede invece l'adozione di provvedimenti organici e definitivi. Ma ora, a distanza non di anni ma di giorni, proponendo quello che soltanto poco tempo fa vi sembrava scandaloso, voi stessi vi contraddite!

D'altra parte lo stesso relatore, senatore Medici, sia pure succintamente, ci ha fatto capire che il presente provvedimento non risolverà che in modo parziale e frammentario le deficienze delle zone montane e gli stessi colleghi che hanno manifestato tanta euforia nei suoi confronti sono stati costretti a presentare alcuni ordini del giorno avvertendo le grandi difficoltà e i profondi disagi che rimangono ancora in vita nonostante la sua presentazione.

Potrà dunque questo disegno di legge sanare tutto come era stato promesso nel corso della discussione sul Piano quinquennale? No di certo! Ma a questo proposito desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su quanto ebbe a rispondere nel corso di quella discussione il ministro Pieraccini al senatore Veronesi che gli chiedeva quando sarebbe stato posto all'ordine del giorno il problema della montagna: ebene in quella occasione fu detto di non disperdersi in provvidenze limitate e parziali poichè il Governo, con quel Piano quinquennale, intendeva risolvere...

VERONESI. Per l'esattezza si disse « avviare a soluzione », il che evidentemente è alquanto diverso!

MASCIALE. ... intendeva risolvere o avviare a soluzione — come preferisce il senatore Veronesi — in modo organico tutto il problema della montagna.

Oggi invece, malgrado la Commissione appositamente creata abbia da tempo concluso i suoi lavori, si ignorano completamente i risultati ai quali essa è pervenuta e, sostenendo che il problema è troppo complesso e che pertanto richiederà del tempo per essere affrontato in modo definitivo, si presenta un provvedimento limitato, che addirittura suscita delle perplessità negli stessi colleghi della maggioranza!

Per tali motivi noi saremmo stati portati ad esprimere un voto negativo nei confronti del presente disegno di legge: tuttavia, come già preannunciato all'inizio del mio intervento, onde non far apparire coloro che daranno voto favorevole, per così dire, i primi della classe, dichiariamo che ci asterremo dalla votazione. Si vedrà in seguito se saremo stati più realisti noi con tale astensione o coloro che hanno manifestato tanta euforia nei suoi confronti!

BOLETTIERI. Non avevo per la verità alcuna intenzione di prendere la parola, ma alcuni argomenti toccati dal senatore Masciale nel suo intervento mi eccitano a farlo. Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che il disegno di legge in esame non intende nè può risolvere il problema della montagna! Peraltro la serietà con cui va affrontato tale problema ci ha posto dinanzi a questa esigenza: non essendo maturi tutti gli studi che vanno al riguardo condotti, siamo in condizione di varare in fine legislatura un provvedimento organico e definitivo per la montagna? La risposta è evidentemente negativa. Non mi pare però, nel contempo, che sia opportuno trascurare per tale motivo questo settore non prendendo alcun provvedimento, soprattutto ove si consideri che è già scaduta la legge precedentemente in vigore nella quale sono stati ravvisati anche elementi positivi.

Indubbiamente il ritardo nella presentazione di un provvedimento organico e l'attuale mancanza di una preparazione adeguata per affrontare tutto il problema possono essere variamente commentati e criticati, ma ritengo che non ci si possa accusare di mancanza di serietà soprattutto in considerazione del fatto che un intenso lavoro per giun-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

66ª SEDUTA (10 gennaio 1968)

gere alla presentazione di un programma generale di incremento del settore si sta svolgendo ad alto livello anche in altri campi.

Il vostro atteggiamento rispetto a questo disegno di legge è dunque del tutto sbagliato, mentre è da ritenersi ottima l'impostazione del disegno di legge stesso ed ammirabile la volontà del Governo di stanziare un certo numero di miliardi praticamente per un solo anno al fine di continuare una politica a favore dei territori montani che è ancora insufficiente, ma che diventerà sufficiente o quanto meno più adeguata quando tutti gli studi al riguardo — di cui è solo una parte quello compiuto dalla Commissione presieduta dal sottosegretario Antonozzi, arrivata peraltro ad ottime conclusioni — saranno completati.

Ora, di fronte all'impossibilità immediata di varare un programma pluriennale non vi era altro da fare che predisporre il presente disegno di legge.

Ho preso comunque la parola non tanto per dire quanto ho detto, quanto per controbattere un argomento toccato dal senatore Masciale: mi riferisco al raffronto da lui fatto tra questo disegno di legge e quello presentato dai senatori Spezzano ed altri a favore della Calabria. Vi era, collega Masciale, tutta un'attività preesistente, sperimentata dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla quale era maturata la legge speciale per la Calabria; legge che non soddisferà in pieno ma rappresenta pur sempre uno strumento serio in favore di una regione che ha già quasi interamente svolta la sua problematica e la sua tematica.

Di fronte al problema generale della montagna italiana, invece, non si è ancora giunti a tale punto di maturazione di studio e di provvidenze legislative. Ora voi ci addebitate il fatto di essere disposti ad accettare un provvedimento-ponte per la montagna, mentre non eravamo stati altrettanto favorevoli ad una soluzione del genere per la Calabria. Ma il progetto di legge proposto dai colleghi Spezzano ed altri non faceva altro che stralciare il finanziamento previsto dal disegno di legge n. 2526, che peraltro critica-va abbondantemente non condividendone la impostazione, senza offrirci a sua volta il quadro di un programma organico pluri-

nale; ed io non vedo quale fondamento possa avere la proposta di operare uno stralcio da un programma che non si condivide, al fine di prorogare una legge giudicata inefficace. Nel caso in esame, invece, si tratta della prosecuzione di una legge, consentita attraverso la concessione di nuovi mezzi finanziari, in attesa di quel provvedimento organico ed adeguato che noi tutti auspichiamo.

T O R T O R A . Se vogliamo ragionare obiettivamente, non possiamo neanche noi assumere degli atteggiamenti, per così dire, schematici di opposizione o di difensori della maggioranza. Tutti, infatti, ci rendiamo conto della gravità dei problemi della montagna, ma nessuno di noi ha mai sostenuto che si dovesse risolvere tutto in breve tempo: ciò sarebbe infatti impossibile, in Italia come nell'Unione Sovietica, come negli Stati Uniti e via dicendo. È però possibile affrontare i suddetti problemi in modo concreto, moderno e responsabile; e mi sembra che tale senso di responsabilità non manchi soprattutto quando diamo vita ad una politica programmata, coordinata, tale da impedire la dispersione degli interventi statali: politica programmata che, del resto, è fortemente avversata dai nostri oppositori.

Ora il provvedimento — inteso a coprire il periodo in cui le Commissioni tecniche e scientifiche incaricate di studiare la materia avranno portato a compimento i loro lavori — non può non essere considerato un provvedimento-ponte, necessario per sopperire intanto alle esigenze più urgenti del settore continuando l'applicazione della legge precedente; legge che, anche se criticabile, ha certo qualche merito e si è dimostrata comunque preziosa per la nostra economia. Oltretutto ci troviamo in un periodo del tutto particolare: l'imminente fine della legislatura pone dinanzi a noi una folla di problemi, per cui è conveniente accettare per il momento tutto quanto può essere fatto in attesa della soluzione migliore, che sarà rappresentata appunto da un provvedimento organico.

M E D I C I , relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per prima cosa voglio ringraziare i colleghi

che hanno voluto concordare con la relazione che ho avuto l'onore di svolgere all'inizio di questo dibattito, che riguarda non un disegno di legge sulla montagna, ma il finanziamento — come ho detto con estrema precisione ed insistenza — di una legge scaduta che si vuol far rivivere per un breve periodo di tempo. Quindi ringrazio in modo particolare i senatori Carelli, Grimaldi, Spigaroli, Bolettieri e Tortora perchè hanno aggiunto qualche considerazione a quanto da me detto.

Dichiaro d'essere favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli e a quello presentato dal senatore Veronesi; nutro invece qualche riserva sulla forma con cui il senatore Spigaroli ha redatto il suo ordine del giorno ed anche su alcune giustificazioni che egli ne ha dato e che probabilmente avrebbero giovato ad una legge diversa.

Al senatore Grimaldi debbo dire che lo stanziamento è pienamente utilizzabile; certamente la somma stanziata di 30 milioni è largamente insufficiente non rispetto alle esigenze, ma alle domande già presentate presso i dipartimenti forestali e presso gli ispettorati regionali delle foreste.

Vorrei aggiungere che la classificazione dei comprensori di bonifica si fa in accordo con quanto stabilisce il Ministero del tesoro; ciò comporta naturalmente una valutazione di base che, in un periodo nel quale tutti riconoscono la eccezionale gravità della spesa pubblica, spiega la lentezza con la quale vanno avanti le procedure in corso.

Mi sembra di avere risposto con ciò a tutti i colleghi che sono intervenuti. Li ringrazio tutti e formulo l'augurio che questo disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la pregherei di prendere in considerazione anche l'ordine del giorno presentato dal senatore Grimaldi, il cui testo mi è pervenuto poco fa. Esso dice:

« L'8ª Commissione del Senato invita il Governo a voler tenere presente, nell'elaborazione del disegno di legge organico in favore dei territori montani, la necessità che la dichiarazione di riconoscimento di comune

montano ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, comporti automaticamente l'inclusione in comprensori di bonifica montana ».

MEDICI, relatore. Non mi dichiaro favorevole a questo ordine del giorno, in quanto, nella legge citata, l'articolo 1 non fa riferimento ai bacini imbriferi, ma considera solo i territori comunali. Per questo motivo, tenuto conto del modo in cui sono divisi i comuni in Italia, credo non sia possibile condurre una politica organica, quale è anche auspicata soprattutto dal senatore Compagnoni e dal senatore Masciale. A questo proposito, dal momento che ne ho l'occasione, vorrei ribattere quanto il collega Masciale ha detto con fine ironia. È ben vero che i problemi si risolvono solo in quei Paesi che sono governati in modo autoritario; è evidente che solo in quei Paesi i problemi della montagna si risolvono: il 50 per cento della popolazione la si allontana, poichè si considera giusto sottrarla a quelle condizioni disagiate, e la si trasferisce in pianura, in un deserto di alcuni milioni di chilometri quadrati, dove la genialità di Nikita Krusciov ha scoperto la coltivazione delle terre vergini...

COMPAGNONI. Questa è una interpretazione fantascientifica del marxismo che fa veramente onore al senatore Medici.

MEDICI, relatore. Ho studiato a fondo i sette volumi dell'opera di Krusciov: « Io e l'agricoltura ».

COMPAGNONI. Ella riconoscerà che l'estrema sinistra ha espresso una precisa opinione quando ha osservato che col ridicolo topo partorito dalla legge per la montagna non si risolve nulla.

MEDICI, relatore. I problemi si risolvono in modo totalitario solo con i vostri metodi.

COMPAGNONI. Onorevole collega, il marxismo è una cosa molto più seria di quanto ella vorrebbe far apparire, e lei

lo sa bene. Potrebbe addirittura insegnarmelo.

GRIMALDI. Per una messa a punto, vorrei dire che evidentemente ho espresso male il mio concetto. Io non intendevo sostenere che un comune, per il solo fatto di essere dichiarato montano, deve costituirsi automaticamente in comprensorio di bonifica.

MEDICI, *relatore*. Il pericolo che corriamo in questa discussione è quello di affrontare un problema così generale, qual è quello da lei posto, in maniera occasionale. Vorrei quindi sapere se lei ritiene di poter modificare l'ordine del giorno come segue: « ... invita il Governo a considerare la possibilità che quando un territorio sia classificato montano possa venire automaticamente... ».

GRIMALDI. Il mio voleva essere un invito al Governo a tener conto, nel predisporre il nuovo provvedimento, della questione.

MEDICI, *relatore*. Come ho già detto, io sono comunque favorevole agli ordini del giorno dei colleghi Carelli e Veronesi, mentre esprimo delle riserve su quello presentato dal collega Grimaldi, che però suggerirei all'onorevole Sottosegretario di Stato di voler accogliere come raccomandazione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, per prima cosa — dopo aver precisato che mi manterrò nelle proporzioni di tempo date dalla Commissione all'esame del provvedimento — desidero ringraziare l'onorevole senatore Medici relatore, per le utilissime indicazioni forniteci; indicazioni, del resto, particolarmente qualificate per essere egli stato il relatore anche della prima legge sulla montagna, della quale il presente provvedimento rappresenta in sostanza soltanto una proiezione per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1968.

Come è stato sufficientemente chiarito, si tratta di un provvedimento limitato nel tempo e nel contenuto, dato che ha la funzione di

provvedere alle esigenze della montagna italiana in attesa del nuovo disegno di legge di carattere generale. Il Governo si è pertanto preoccupato di predisporre quest'ultimo attraverso studi ed in base alle risultanze acquisite dall'esperienza fatta nell'applicazione della legge precedente: com'è stato ricordato dianzi, si sono conclusi i lavori di un'apposita Commissione, la quale ha redatto nel 1967 un interessante e complesso documento comprendente tutte le indicazioni valide per un nuovo provvedimento generale per la montagna.

È stato qui criticato il ritardo con il quale si provvede in proposito. Ricorderò che alla conclusione di quei lavori, si disse chiaramente che il Governo avrebbe tentato di far approvare il provvedimento di carattere generale entro la presente legislatura ma che, se non vi fosse riuscito, avrebbe presentato un disegno di legge-ponte per impedire comunque che la montagna rimanesse carente di mezzi e di investimenti diretti. Ora il presente provvedimento stanziava 30 miliardi di lire in un anno e mezzo; e, come ricordavo poco fa, la media precedente era di 14 miliardi l'anno, per cui appare evidente che già oggi, col limitato intervento sottoposto al vostro esame, lo stanziamento annuo aumenta di 6 miliardi. Naturalmente si tratta di un progresso modesto, considerate le esigenze della montagna italiana; ma rappresenta già qualcosa.

Comunque, il provvedimento di carattere generale è già all'esame dei vari Ministeri interessati per il necessario concerto; e noi ci auguriamo di poterlo presentare quanto prima al Parlamento, almeno come dimostrazione della nostra volontà — della volontà dell'intero Governo — di provvedere alle esigenze di fondo della montagna italiana.

Lo studio che si è condotto è stato molto accurato, ed il testo della relazione conclusiva è già stato inviato da qualche tempo ai Presidenti delle Commissioni di agricoltura dei due rami del Parlamento. Se gli onorevoli senatori lo gradiranno, potremo inviare loro il volumetto che raccoglie in sintesi le conclusioni dei numerosi atti concernenti gli studi effettuati. Nel nuovo provvedimento sono stati approfonditi gli aspetti relativi al ter-

ritorio, con riferimento ad una rimediazione per quanto concerne l'individuazione dei luoghi ove si deve operare; e, a tale proposito, debbo dire che ci siamo trovati di fronte a proposte diverse, che andavano dalla riduzione della competenza territoriale della futura legge, al suo ampliamento: noi ci siamo mantenuti in una via intermedia, tenendo conto dell'esigenza di concretare massimamente nelle zone più tipicamente montane i pur modesti mezzi disponibili.

Lo studio si è poi articolato sui soggetti destinatari degli interventi speciali; sulla materia oggetto degli interventi stessi; sugli strumenti e sui mezzi. I senatori, ripeto, potranno ad ogni modo prendere visione della materia per rendersi conto del processo che ha portato all'elaborazione di quel determinato testo.

Desidero poi ribattere a quanto è stato obiettato da qualche senatore, che non vi è stata, in pratica, alcuna interruzione negli interventi, poichè fin dal 30 giugno 1967 — data di scadenza della legge precedente — ci siamo preoccupati di dare disposizioni a tutti i nostri uffici periferici competenti affinché istruissero egualmente tutte le pratiche relative ai diversi articoli di quella legge; ciò appunto per essere in grado, al momento dell'approvazione del disegno di legge in discussione, di poter provvedere immediatamente.

Per quanto si riferisce alle aziende agro-silvo-pastorali ed all'ordine del giorno del senatore Veronesi, desidero ricordare che già qualche tempo fa una legge aveva consentito all'Azienda di Stato per le foreste demaniali di ottenere un aumento del contributo speciale da parte dello Stato, proveniente dagli utili della Cassa depositi e prestiti, per costituire appunto aziende agro-silvo-pastorali ed aziende faunistiche che, consentendo la riproduzione degli animali, avrebbero contribuito validamente all'incremento dell'attività venatoria. Quella legge si sta già applicando, e i suddetti parchi faunistici sono elementi base per la riproduzione della selvaggina da immettere nelle diverse zone interessate. Siamo quindi d'accordo sulla validità degli incrementi nel settore venatorio, che possono dar luogo ad attività nuove e vitali per l'economia montana.

Per quanto concerne l'ordine del giorno del senatore Carelli, debbo dire che in generale acquistiamo terreni costituenti ben determinati comprensori. Può darsi che a volte non sia possibile creare dei comprensori omogenei, ma comunque il nostro indirizzo è questo, e tengo particolarmente ad assicurarla che seguiremo tale direttiva.

Il senatore Bolettieri ha portato qui il pensiero della Giunta per il Mezzogiorno sia per quanto concerne in generale questo disegno di legge, sia in relazione ad alcuni suoi aspetti particolari.

Io desidero dare alcuni chiarimenti per quanto si riferisce all'ultimo comma dello articolo 3, che riguarda la regione calabrese. Che cosa sta ad indicare, così come è posto questo articolo, per altro aggiunto dalla Commissione per l'agricoltura della Camera?

La regione calabrese è considerata comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge speciale per la Calabria 25 novembre 1955, n. 1177; è accaduto che la legge sulla montagna non ha trovato applicazione nella regione calabrese dopo il 1955, assumendo così la legge speciale carattere sostitutivo anzichè integrativo.

È opportuno pertanto chiarire in questa sede che il territorio calabrese, al di sopra dei metri 300 di altitudine considerato comprensorio di bonifica montana, può beneficiare sia delle provvidenze della legge speciale e sia di quelle più proprie e generali dei territori montani.

Vorrei qui ricordare che proprio l'articolo 3, al primo comma, dice che la legge è estesa anche alle regioni a statuto speciale alle quali il Ministero dell'agricoltura assegnerà una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli Enti dipendenti a norma delle leggi regionali; in questo modo si supplisce alla carenza di adeguate superfici riconosciute ai sensi della legge.

Sono d'accordo con il relatore per quanto riguarda il contenuto dell'ordine del giorno presentato dal senatore Grimaldi, sebbene non riguardi quanto stiamo trattando. Certamente questa materia può venire studiata, ma ai fini futuri in quanto nella situazione attuale non potremo mai far coincidere le superfici dei comprensori di bonifica montana, riconosciute come tali, con le superfici

che interessano la legge della montagna, altrimenti giungeremo a certi eccessi, già verificatisi nel passato. Ci sono comuni ubicati sul mare, con una economia prevalentemente marinara e di gran lunga superiore a quella dell'interno che è montana, che pure vengono considerati comuni montani.

L'onorevole relatore ha ricordato che il 40 per cento della superficie italiana è superficie montana. In relazione a questo vorrei ricordare che la popolazione montana è di otto o nove milioni di abitanti, pari al sedici-diciassette per cento della popolazione italiana; questo sta a dimostrare come la popolazione della montagna non corrisponda in termini proporzionali alla superficie della montagna stessa. Se vogliamo che la montagna possa vivere una vita propria, con riferimento alle proprie vocazioni ambientali, dobbiamo fare in modo che essa raggiunga un determinato equilibrio economico-sociale.

Assicuro il senatore Spigaroli che vi sarà proporzione nella destinazione dei fondi.

Vorrei ora darvi ragione del perchè dello stanziamento previsto alle lettere *b) e c)*. Noi siamo arrivate alle cifre che voi vedete, dopo aver fatto i conti con le spese e con le richieste e dopo avere posto una certa percentuale; da ciò si può dedurre che queste cifre corrispondono alla realtà della situazione. Anzi, a questo proposito, debbo dire che il progetto originario recava lo stanziamento di undici miliardi e cento milioni di lire e che, mentre la Commissione della agricoltura della Camera aveva proposto un emendamento per aumentare di molto la cifra, noi riuscimmo a contenere questo aumento in dodici miliardi e ottocento milioni di lire.

Il senatore Actis Perinetti ha chiesto di tenere in particolare considerazione le esigenze dei comuni e delle provincie di montagna; noi lo assicuriamo che ciò sarà fatto, anche perchè non va dimenticato che gli articoli 4 e 9 della legge sulla montagna del 1952 sottolineano l'esigenza di provvedere alla gestione del patrimonio silvo-pastorale da parte dei comuni e di altri enti e di contribuire alla fase di formazione e alla vita stessa di queste unità montane costituite tra comuni ed altri enti.

Desidero informare poi la Commissione che per quanto riguarda la montagna, nel 1968, oltre ai presenti provvedimenti, saranno realizzati altri interventi; infatti vi è una quota parte degli stanziamenti del Piano verde n. 2 di 26 miliardi, una quota parte della legge-ponte sui fiumi di 27 miliardi e gli stanziamenti concessi dalla legge « cassa » di circa 5 miliardi di lire per provvedimenti secondari. Sommando tutti gli stanziamenti di cui potremo servirci, arriviamo così ad un totale di circa cento miliardi da spendere nel 1968 che potranno aiutarci a risolvere i problemi della montagna.

P R E S I D E N T E . A questo punto non resta che passare agli ordini del giorno. Il primo è così formulato:

« L'8ª Commissione del Senato invita il Governo ad approfondire gli studi sull'aiuto che potrebbe derivare alla depressa economia dei territori montani con particolare riferimento alle zone prive di vocazione turistica e con semplice vocazione silvo-pastorale, da una razionale valorizzazione venatoria dei terreni ».

Esso è firmato dai senatori Veronesi e Cataldo ed è accettata dal Governo e dal relatore.

Segue l'ordine del giorno presentato dal senatore Carelli:

« L'8ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2575, concernente l'autorizzazione di provvidenze in favore dei territori montani, considerata la pressante esigenza dell'economia delle nostre zone montane.

invita il Governo a tenere in particolare evidenza, nell'elaborazione definitiva del disegno di legge a favore dei territori indicati, la necessità di favorire la formazione di aziende silvo-pastorali, agro-pastorali e agro-silvo-pastorali ».

Anche tale ordine del giorno è accolto dal Governo e dal relatore.

Il senatore Grimaldi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione del Senato invita il Governo a volere tener presente, nella elabora-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

66ª SEDUTA (10 gennaio 1968)

zione del disegno di legge organico in favore dei territori montani, la necessità che la dichiarazione di riconoscimento di comune montano ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, comporti automaticamente l'inclusione in comprensorio di bonifica montana ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Assicuro il senatore Grimaldi che la questione toccata dal suo ordine del giorno — che pure è complessa per i motivi dianzi spiegati — sarà senz'altro oggetto di studio.

GRIMALDI. Mi dichiaro soddisfatto dell'assicurazione datami dall'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo inoltre alla Commissione che è stato presentato dai senatori Spigaroli e Tiberi il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione del Senato invita il Governo a voler assegnare, in sede di distribuzione dei fondi stanziati dall'articolo 1, lettera d), del disegno di legge n. 2575, una parte prevalente alle opere di cui alle lettere d) e g) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 ».

MEDICI, *relatore*. In sostanza si tratta di una raccomandazione e pertanto, come raccomandazione, il relatore l'accoglie. In altre parole, questo ordine del giorno ha lo scopo di invitare il Governo a tenere presente una determinata esigenza, ed appunto in questo senso il relatore l'accoglie

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anch'io lo accolgo nel quadro delle esigenze generali previste dall'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Bolettieri il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato,

tenuto presente che, in montagna, al miglioramento della viabilità può spesso utilmente concorrere, a risparmio di spese e in

sostituzione ed integrazione delle strade, la costruzione di teleferiche specie quando, per l'acclività del terreno è più dispendiosa od impossibile la costruzione di una strada;

considerato che l'articolo 1, lettera d) del disegno di legge in esame annovera tra le opere pubbliche di bonifica montana da finanziarsi con il nuovo provvedimento, opere di comunicazione come le opere stradali di cui all'articolo 2, lettera g) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

invita il Governo a considerare come assimilabili alle costruzioni stradali, le teleferiche, le funivie e i loro impianti che, in montagna, sono utile elemento di comunicazione e che pertanto vanno considerate tra le opere stradali previste dal citato articolo 1, lettera d) del disegno di legge, la cui spesa è da attribuire a carico dello Stato a termini dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, integralmente recepito dal disegno di legge in esame.

MEDICI, *relatore*. Accetto senz'altro questo ordine del giorno.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole al suo accoglimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura;

Art. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi sottoindicati è autorizzata la spesa complessiva di lire 30 miliardi, di cui lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1967 e lire 14 miliardi per l'anno finanziario 1968, così ripartita:

a) lire 4.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento per gli scopi di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) lire 12.800 milioni, di cui lire 6.800 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

66ª SEDUTA (10 gennaio 1968)

6.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione dei contributi per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della citata legge;

c) lire 550 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 300 milioni per l'anno finanziario 1968, per la concessione degli studi di cui all'articolo 5 della citata legge;

d) lire 7.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della citata legge, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere b), d), e), f), g) ed h) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle opere previste dalla lettera e) dell'articolo 24 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 2.000 milioni, di cui 1.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1968, da assegnare all'Azienda di Stato per le foreste demaniale, per gli scopi di cui agli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché all'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1360;

f) lire 3.250 milioni, di cui lire 1.700 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 1.550 milioni per l'anno finanziario 1968, per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991, limitatamente a quelle previste dall'articolo 2, lettere a) e c) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

g) lire 400 milioni, di cui lire 250 milioni per l'anno finanziario 1967 e lire 150 milioni per l'anno finanziario 1968, per le spese di carattere generale derivanti dalla applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, quelle indicate dall'articolo 21 — primo comma — e dall'articolo 24 — primo comma, lettere a), b) e d) — della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote a

carico dello Stato sono quelle stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge n. 910.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale, alle quali il Ministro per l'agricoltura assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti che potranno essere utilizzati anche dagli istituti a norma delle leggi regionali.

A tal fine le Regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti.

Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche al territorio della Calabria situato al di sopra di metri 300 di altitudine e considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1955, n. 1177.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere di lire 16 miliardi e di lire 14 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge negli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede rispettivamente mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

M A S C I A L E. A nome del Gruppo cui appartengo, dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari